

N. R.G. 7775/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE
DI CAUSA

Oggi **14 febbraio 2019** ad ore 12.33 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi:

per l'avv.

per

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI e per
SPA l'avv. in sostituzione dell'avv.

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

PER PARTE ATTRICE

L'avv. dichiara di aver rinunciato alla domanda di nullità relativa agli interessi ultralegali avendo espunto il punto 2 di cui alle conclusioni di citazione in opposizione. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: **IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) ACCERTARE e DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., della clausola contrattuale prevedente l'addebito di interessi debitori ultralegali con capitalizzazione trimestrale applicati nel corso dell'intero rapporto al conto corrente n.26012, oggetto del presente giudizio, e, per l'effetto, **DICHIARARE** l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli stessi al rapporto in esame; **2) ACCERTARE E DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1325 e 1418, della clausola contrattuale prevedente l'addebito in conto corrente di non convenute commissioni di massimo scoperto, comunque prive di causa negoziale, e di non convenute spese **3) ACCERTARE E DICHIARARE**, per l'effetto delle suesposte nullità, l'illegittimo addebito sul conto corrente di cui al punto 1) della somma di € 54.622,65, come accertato nell'espletata CTU, rideterminando conseguentemente il rapporto dare/avere sul conto corrente n.26012 alla data di chiusura del conto per passaggio a sofferenza (30 settembre 2015) in € 11.299,65 a favore del correntista. **4) REVOCARE** per l'effetto, in quanto nullo, annullabile, invalido e/o illegittimo per i motivi di cui in narrativa il decreto ingiuntivo D.I. 2581/16 – R.G. 5853/16 del 21 ottobre 2016, emesso dal Tribunale di Pavia **5) CONDANNARE**, per l'effetto della rideterminazione del saldo del conto corrente di cui



al punto 3), la terza chiamata s.p.a. alla restituzione della somme illegittimamente addebitate per i motivi di cui sopra, pari ad € 11.299,65, come accertato nell'espletata CTU, oltre agli interessi legali in favore dell'odierna attrice dal dovuto sino al saldo effettivo 6) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, con distrazione a favore dello scrivente difensore in quanto antistatario, come da allegata nota spese.

PER PARTE CONVENUTA E TERZA CHIAMATA

Come in atti. L'avv.ritiene che la rinuncia alla domanda non si evince dalle conclusioni.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c. dandone lettura.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **7775/2016** promossa da:

..... (c.f.) con il patrocinio dell'avv.
MARCO

ATTORE

contro SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (c.f.
12909241007) con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTI

SPA (c.f.) con il patrocinio dell'avv.
.....



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Società Consortile per Azioni (d'ora in avanti) ha agito in via monitoria nei confronti della società S.r.l. azionando il saldo del conto corrente in essere presso la S.p.A. pari ad euro 43,323,00 in qualità di mandataria di quest'ultima.

1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 2581/2016 si è opposta la società S.r.l. chiedendo in via riconvenzionale la ripetizione degli indebiti operati dalla S.p.A. nel corso del rapporto di conto corrente n. 26012 stipulato il 7 gennaio 1997; a tal fine la società ingiunta ha chiesto la chiamata in causa della S.p.A. quale titolare del rapporto sostanziale.

1.2. Si è costituita in giudizio la S.p.A. (d'ora in avanti anche) chiedendo la propria estromissione dal giudizio.

2. In via preliminare occorre vagliare l'eccezione della terza chiamata. In particolare quest'ultima ha allegato di aver conferito alla piena rappresentanza sostanziale e processuale e che pertanto la sua chiamata in giudizio è stata superflua (cfr. procura allegata alla comparsa di costituzione).

L'eccezione è infondata poiché la procura rilasciata da alla attiene comunque alla gestione dei crediti ceduti e non costituisce una cessione del contratto di conto corrente che è il titolo della domanda riconvenzionale di parte attrice opponente. Pertanto essendo la controparte contrattuale della S.r.l. la società quest'ultima è l'unica legittimata passiva della domanda di ripetizione dell'indebitto fondata sul medesimo contratto.



2.1. Ancora in via preliminare occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta della domanda riconvenzionale formulata dall'attore. In particolare parte convenuta ha dedotto l'inammissibilità della domanda in quanto il conto corrente sarebbe ancora aperto. L'eccezione è infondata atteso che il conto corrente non è più attivo così come si evince dalle stesse allegazioni del fascicolo monitorio dalle quali si evince che la era receduta dai rapporti con l'odierna opponente operando sul saldo del conto il c.d. passaggio "a sofferenza" che equivale alla chiusura del conto.

3. Parte attrice ha contestato il saldo del conto corrente azionato in via monitoria allegando innanzitutto la natura indebita degli interessi passivi poiché non riportati in un contratto sottoscritto da entrambe le parti.

La doglianza è infondata atteso che parte opposta ha depositato con la memoria n. 2 copia del contratto di conto corrente recante le sottoscrizioni di entrambe le parti.

3.1. La società opponente ha allegato anche la natura indebita della capitalizzazione periodica degli interessi passivi.

La doglianza è fondata atteso che il contratto di conto corrente ordinario (cfr. art. 7) reca la capitalizzazione trimestrale degli interessi in dispregio del divieto normativo di cui all'art. 1283 cod. civ.

Come è noto la norma citata consente la pratica dell'anatocismo solo in presenza di interessi già scaduti a decorrere dalla domanda giudiziale ovvero in virtù di una convenzione sempre posteriore alla scadenza degli interessi. La norma fa comunque salvi gli usi contrari. Per molti anni gli operatori bancari nazionali hanno capitalizzato gli interessi passivi ad intervalli trimestrali e quelli attivi annualmente, in adesione alle c.d. norme bancarie uniformi. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare con sentenza delle Sezioni Unite n. 21095/2004) ha però ritenuto che gli usi bancari, ai quali sono da ricondurre le norme bancarie uniformi, sono di natura negoziale mentre gli usi richiamati dall'art. 1283 cod. civ. sono da considerarsi normativi. Pertanto si è ritenuto che la pratica dell'anatocismo posta in essere dalle banche era da considerarsi illecita in quanto priva dei presupposti della



norma di cui all'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza le pattuizioni presenti nei contratti bancari in materia di anatocismo sono state considerate nulle attesa la natura imperativa della disciplina codicistica.

Sul punto era poi intervenuto il legislatore il quale aveva stabilito con il D.lgs. n.342 del 1999 la modifica dell'art. 120 TUB. Detta norma a seguito della modifica prevedeva al comma 2 che "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Allo stesso tempo l'intervento normativo si era prefissato lo scopo di fare salve le pattuizioni contrattuali in essere all'epoca antecedente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 120 TUB, prevedendo al comma 3 dell'art. 25 del D.lgs. n. 342 che "Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente". Il comma 3 dell'art. 25 citato è stato però dichiarato incostituzionale con sentenza n. 425 del 2000 del 17 ottobre 2000 dalla Corte Costituzionale per eccesso di delega.

Si deve affermare che la portata della sentenza di incostituzionalità non può essere estesa al comma secondo dell'art. 120 TUB modificato dal secondo comma dell'art. 25 del D.lgs. n. 342 del 1999. Ciò in quanto l'interpretazione combinata del dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale con la sua motivazione non consente di ritenere caducata anche la delega contenuta nel secondo comma dell'art. 25 D.lgs. n.342/1999. Ciò posto deve ritenersi che la delega contenuta nell'articolo 120 TUB all'epoca vigente non è stata travolta dalla pronuncia di incostituzionalità.

La delibera CICR di riferimento è quella emessa il 9 febbraio del 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000. Detta delibera all'art. 2 prevede che nell'ambito dei rapporti di conto



corrente “l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Per i contratti in essere all’entrata in vigore dell’art. 120 TUB la delibera CICR aveva previsto all’art. 7 che “Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3 Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

Orbene il riferimento contenuto all’art. 7 della delibera alle “condizioni applicate” nei contratti in essere all’epoca della sua entrata in vigore, non può consentire di compiere una valutazione comparativa tra l’anatocismo – lecito - post delibera 9/2/2000 e quello antecedente – illecito - contemplato dai contratti aderenti alle norme bancari uniformi. Ciò in quanto detto riferimento avrebbe consentito tale comparazione ai fini della valutazione del peggioramento delle condizioni contrattuali solo in vigenza del comma 3 dell’art. 25 del D.lgs. n.342 che consentiva una efficacia ex lege di contratti ritenuti nulli dalla giurisprudenza testé citata. Una volta caducata la norma primaria, il riferimento alle condizioni “applicate” deve necessariamente tenere conto di un quadro normativo e interpretativo privo della norma dichiarata incostituzionale. In detto quadro non può



prescindersi dal fatto che secondo l'interpretazione giurisprudenziale dell'art.1283 cod. civ., come detto, l'anatocismo operato dalle banche era illecito.

Pertanto la modalità di adeguamento dei contratti sorti prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 alle nuove disposizioni in materia di anatocismo previste dall'art. 120 TUB e dalla stessa delibera, deve necessariamente tenere conto del fatto che prima del D.lgs. n. 342 del 1999 la capitalizzazione degli interessi operata dagli istituti di credito in virtù delle norme bancari uniformi era illecita.

3.1.2. Ciò posto nel caso di specie l'introduzione della capitalizzazione degli interessi passivi è da considerarsi sicuramente motivo di peggioramento delle condizioni contrattuali ed economiche rispetto a quelle antecedenti alla entrata in vigore della Delibera del 9/2/2000. Infatti la misura sicuramente superiore degli interessi passivi a quelli attivi, unitamente alla circostanza che i saldi del conto corrente dedotto in giudizio, attesa l'apertura di credito da parte della banca convenuta, erano stati per lo più negativi anche nel periodo antecedente l'entrata in vigore della delibera più volte citata, costituiscono un indice di presumibile peggioramento delle condizioni applicate dalla banca convenuta nei rapporti dedotti in giudizio a partire dalla entrata in vigore della delibera citata.

Pertanto l'adeguamento del contratto oggetto del presente giudizio al nuovo art. 120 TUB e alla delibera conseguente sarebbe dovuto avvenire ai sensi dell'art. 7 comma 3 della delibera, vale a dire mediante l'approvazione del cliente delle nuove condizioni.

Detta circostanza non è stata allegata e nemmeno documentata dalla banca convenuta. Infatti la parte ha allegato di aver pubblicato in Gazzetta Ufficiale le nuove modalità di capitalizzazione degli interessi e di averne dato notizia agli attori mediante comunicazione nell'estratto conto.

Tali modalità però, per le motivazioni finora svolte, sono da considerarsi insufficienti e pertanto il ctu incaricato ha provveduto ad eliminare dal saldo del conto corrente dedotto in giudizio ogni addebito conseguente alla capitalizzazione degli interessi.

3.2. Parte attrice ha anche contestato gli addebiti operati dalla banca chiamata in giudizio per spese non pattuite e a titolo di commissione di massimo scoperto. La doglianza deve essere



accolta poiché dal contratto non si evince alcuna pattuizione a titolo di cms e per spese diverse da quelle fisse e di chiusura.

3.3. La ctu svolta nel corso del giudizio, le cui conclusioni devono essere qui richiamate in quanto prive di vizi logici ed esaustive del quesito, ha quindi ricalcolato il saldo del conto corrente azionato in giudizio calcolando il saldo alla data del passaggio a sofferenza del conto. L'operazione ha quindi condotto all'accertamento di un credito della S.r.l. pari ad euro 11.299,65. Pertanto il decreto ingiuntivo qui opposto deve essere revocato e la S.p.A. deve essere condannata al pagamento in favore della società opponente della somma di euro 11.299,65 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

4. Alla soccombenza dell'opposta e della terza chiamata segue la loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente; il rigetto della domanda in relazione alla mancata pattuizione degli interessi ultralegali comporta la compensazione delle spese di lite nella misura del 20%; la restante parte viene liquidata in favore del difensore Marco ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al netto della indicata compensazione, nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per ogni fase del giudizio tenuto conto del valore effettivo della controversia ai sensi dell'art. 5 del D.m. citato.

4.1. Le spese di ctu devono essere poste a carico delle soccombenti atteso l'esito favorevole per l'opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1- accoglie l'opposizione dellaS.r.l. e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2581/2016 emesso il 21/10/2016;
- 2- condanna la S.p.A. al pagamento in favore della S.r.l. della somma di euro 11.299,65 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;



3- condanna la S.p.A. e la Società Consortile Per Azioni al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali sostenute da S.r.l. in favore dell'avv. Marco ai sensi dell'art. 93 c.p.c. che liquida in euro 228,80 per spese esenti ed euro 10.744 per compensi professionali oltre c.p.a., spese generali pari al 15% dei compensi nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;

4 – pone definitivamente a carico della S.p.A. e la Italia Societa' le spese di ctu.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Pavia, 14 febbraio 2019

Il Giudice
Andrea Francesco Forcina

